

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione, sede legale, durata

Ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da qui avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, è costituita l’Associazione denominata “STUDIO ANALYSIS APS-ETS”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel comune di Atri (TE). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà, invece, essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Essa opera nel territorio della provincia di Teramo e della regione Abruzzo, e potrà operare anche in ambito nazionale e internazionale.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell’acronimo APS o dell’indicazione di promozione sociale.

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi STUDIO ANALYSIS APS-ETS oppure STUDIO ANALYSIS associazione di promozione sociale - ente del terzo settore.

L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 Scopi

L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

L’Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su

sempre, religione, razza e condizioni socioeconomiche avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c).

L'Associazione nasce principalmente con lo scopo di sopperire alla chiusura del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e del servizio di Psicoterapia presso l'ospedale San Liberatore di Atri in modo da poter continuare ad offrire l'opportunità, alle persone affette da disagio psicoemozionale, di essere seguite nel loro percorso diagnostico terapeutico.

L'intenzione dell'associazione è anche quella di porsi come punto di riferimento per i professionisti del settore, e non solo, fornendo loro un'adeguata e specifica formazione professionale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- prestazioni psicoterapeutiche individuali e di gruppo;
- prestazioni cliniche e psichiatriche;
- sostegno a persone con fragilità;
- formazione professionale per categorie sanitarie (es. psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, medici, infermieri, assistenti sociali etc.) e non (es. avvocati, commercialisti, architetti etc.);
- divulgazione scientifica.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 Associati.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta %) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 Procedura di ammissione.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna a condividere gli scopi e le finalità dell'associazione, ad accettare il presente Statuto e i regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L'Associazione si costituisce di almeno sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. Se tale numero diviene inferiore, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria,

mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) essere informati di tutte le attività e le iniziative dell'associazione e di parteciparvi;
- b) il diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d) essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (anche se esercitata occasionalmente), nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi/doveri, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Art. 8 Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato da Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale versata né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario, possono, però, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed in conformità alle disposizioni di settore.

L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere, a cura del Consiglio Direttivo, in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 Dei volontari e delle persone retribuite.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontario.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Art. 11 Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del codice del Terzo settore,
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali ad esempio comunicazione scritta con posta ordinaria, *whatsapp* ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare il Presidente e i componenti degli organi sociali;
- b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- f) eleggere e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di revisione;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare su ogni altra materia/argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In mancanza del rispetto dei termini di cui all'articolo 13 comma 4 del presente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinarie sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammessa l'espressione del voto, per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 L'assemblea degli associati: regole di voto.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Gli associati non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/7 (due/settimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere eletto Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali ad esempio comunicazione scritta con posta ordinaria, *whatsapp* ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax), dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

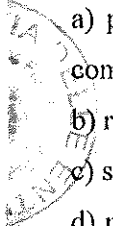
- a) redigere il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività (o bilancio preventivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza del Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo rivestono la carica a titolo gratuito, ed è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 19 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere si perde oltre che per causa di morte:

- 
- a) per dimissioni contemporanee, rassegnate mediante comunicazione scritta, della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 17 comma 2 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 9 dello Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltosi. I Consiglieri così subentranti rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei soci perché provveda all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 Il Presidente del Consiglio Direttivo: poteri e durata in carica.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

E' eletto tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito:

- 1- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- 2- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- 3- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,

4- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

5- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti

6- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

In caso di dimissioni ed in prossimità della scadenza del mandato, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria (per giusta causa o giustificato motivo);
- c) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 17 comma 2 del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi di cui al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta, inoltre, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alle operazioni di incasso e di pagamento delle spese e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di esercizio sociale (eventuale) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei soci.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 23 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

Tale organo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del d. lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'organo di controllo dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'organo di controllo.

I membri dell'organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'articolo 2399 del c.c.; il componenti dell'organo di controllo o, in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del c.c.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 24 Competenze dell'organo di controllo.

E' compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7,8 del codice del terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo, ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nei casi previsti dall'articolo 31, c. 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art. 25 L'organo di revisione

Nei casi previsti dalla legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni, o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso, tramite una nuova elezione, da parte dell'Assemblea.

Art. 26 Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, fatto salvo il possesso della personalità giuridica da parte dell'Associazione.

I Consiglieri/amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali.

Art. 27 Libri sociali e registri

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D. Lgs 117/2017, l'ente del Terzo Settore deve tenere:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 28 Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
- b) contributi da enti privati o pubblici,
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni,
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del codice del terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 Bilancio di esercizio

L'anno sociale (e l'esercizio finanziario) inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede e depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

L'Associazione approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione per ogni attività occasionale di raccolta fondi eseguita in concomitanza di celebrazione, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative e ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa.

Titolo VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 31 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento o estinzione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori che curino la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociali in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Disposizioni finali

Art. 32 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di enti del Terzo Settore e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 33 Norme transitorie.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Letto, firmato e sottoscritto.

Atri, 19 dicembre 2023.

Firme dei costituenti:

Firma 1
Firma 2
Firma 3
Firma 4
Firma 5
Firma 6

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 1 - 66100 Pescara

1°
regolato il **27 DIC. 2023**
n. **2052** serie **3**
Verso Euro **200.00**
(**DUECENTO**)
con Mod. **F 24** del **21.12.2013**

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Operatore Tributario
Carlo Contino
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Calmano